



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come compilare un bollettino postale per patente

Autore: Sabrina Mirabelli | 05/10/2019

Bollettini patente: guida alla compilazione senza commettere errori e senza correre il rischio di rendere invalido il versamento.

Per il rilascio o il rinnovo della patente ci sono dei pagamenti da effettuare presso l'ufficio postale. Quali sono i dati da riportare nei bollettini postali? Questi ultimi si trovano su internet? Si possono pagare online? La patente è quel documento che consente al conducente di circolare su strada. Senza la stessa non è possibile mettersi alla guida di un qualsiasi veicolo, autovettura o motociclo che sia.

La patente, avendo una durata limitata nel tempo, deve essere sempre in corso di validità e pertanto, occorre fare attenzione alla sua scadenza. Sia per il conseguimento sia per il rinnovo della patente va presentata un'apposita documentazione alla Motorizzazione civile, nella quale sono ricomprese nn. 2

ricevute di versamento di bollettini postali.

Se, pertanto, vuoi conoscere **come compilare un bollettino postale per patente** al fine di evitare errori, sicuramente ti sarà di aiuto leggere quest'articolo. Non sempre, infatti, trovandosene tra le mani uno si sa esattamente cosa va riportato ed i dati da inserirvi. Eppure i versamenti tramite bollettini postali emessi da Poste Italiane, sono uno degli strumenti di pagamento ed incasso più utilizzati nel nostro Paese.

Cos'è un bollettino postale

Prima di entrare nel vivo dell'argomento che ci interessa, è necessario conoscere **cos'è un bollettino postale** e le varie **tipologie** che Poste Italiane mettono a disposizione.

Va precisato che condizione indispensabile per effettuare un pagamento tramite bollettino postale è quella che il **beneficiario** (persona fisica, associazione o ente che deve ricevere il pagamento) possieda un **conto corrente postale**.

Esistono due tipi di **bollettino postale**:

- il **modello CH8/bis**, composto da due parti, di cui la prima, detta ricevuta di accredito, rimane all'ufficio postale dove è stato eseguito il versamento mentre la seconda, più propriamente la ricevuta, viene restituita a colui che effettua il pagamento. Nel bollettino postale di 2 sezioni a sinistra si trova la ricevuta di versamento e, a destra, la ricevuta di accredito;
- il **modello CH8/ter**, composto da tre parti, laddove la terza è rappresentata da un'altra ricevuta di versamento, che può essere data al beneficiario per attestare l'avvenuto pagamento.

Tra questi tipi di bollettino postale non c'è alcuna differenza e vanno compilati allo stesso modo indipendentemente che presentino due o tre parti.

Quali sono i campi di cui è composto un bollettino postale

Il bollettino postale è composto da più campi, nei quali vanno riportati:

- il **numero di conto corrente postale** del destinatario (**c/c**), che normalmente viene fornito dallo stesso soggetto a cui favore viene eseguito il pagamento. A volte si trova già stampato sul bollettino. Sebbene il campo dedicato al numero di conto corrente abbia 12 caselle, può succedere che lo stesso comprenda meno cifre;
- l'**importo del versamento in cifre**, indicato dal simbolo **€**. Per compilare questo campo bisogna guardare la virgola, a sinistra, e inserire le cifre intere mentre a destra vanno messi i centesimi. E' importante evidenziare che tutte le informazioni inserite nella ricevuta di accredito vanno riportate anche in quella di versamento;
- l'**importo di versamento in lettere**, di cui va riportato in lettere, solo il numero intero mentre i centesimi vanno scritti in cifre dopo un segno "/". Esempio: se la cifra da versare è di 50,00 euro, bisogna scrivere così: CINQUANTA/00;
- l'**intestazione**, in cui occorre inserire il nome del soggetto a cui è intestato il conto corrente postale, facendo attenzione perché se il numero di c/c e il nome dell'intestatario non dovessero coincidere, il bollettino postale non sarebbe valido. Inoltre, in ogni quadratino va inserita una sola lettera del nominativo dell'intestatario. Tra il nome e il cognome bisogna lasciare un quadratino come spazio;
- la **causale**, cioè il motivo del versamento, che deve essere ben specificata. Spesso viene già comunicata dal destinatario del pagamento per evitare errori;
- il **bollo dell'ufficio postale**, da lasciare in bianco perché va compilato dall'addetto all'ufficio, che vi appone il relativo timbro;
- i **dati personali** del soggetto che esegue il pagamento ovvero il suo nome e cognome, l'indirizzo, il cap (codice di avviamento postale) e la località.

Come compilare i bollettini postali per la patente

Per quanto riguarda il **rilascio** o il **rinnovo** della patente, i bollettini postali da compilare sono **due**:

1. il primo va eseguito sul **conto corrente n. 9001**, intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri;

2. il secondo, relativo all'imposta di bollo, va effettuato sul **conto corrente n. 4028** della Motorizzazione civile.

Di norma, questi due bollettini si trovano già **prestampati** presso gli uffici postali, per cui non vi è alcuna intestazione da inserire.

Gli unici **campi** da compilare sono relativi:

- alla **cifra** da pagare. Più specificatamente nel primo bollettino, cioè quello recante il c/c n. 9001, va riportata la somma di **26,40 euro** nel caso di **rilascio** della patente e di **10,20 euro** nell'ipotesi di **rinnovo**. Nel secondo, ovvero quello relativo al c/c n. 4028, occorre indicare la cifra di **16,00 euro**;
- ai **dati personali** di chi fa il versamento (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero del documento di identità e della patente, nel caso di rinnovo).

Nel bollettino postale intestato alla Motorizzazione civile, nello spazio dedicato alla **causale**, non occorre inserire nulla perché va lasciato in bianco. Ci penseranno in seguito gli impiegati dell'ufficio postale a cui ci si è rivolti a compilare o a timbrare, eventualmente, le parti rimaste in bianco e di loro competenza.

Se si hanno delle difficoltà nella compilazione, è sempre possibile farsi aiutare da un addetto dell'ufficio, che fornirà informazioni sui dati da inserire in modo da non commettere errori.

Esistono i bollettini postali per la patente in pdf

I **bollettini postali per la patente** non esistono in versione **pdf**. Infatti, sul Portale dell'automobilista, che è il sito realizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si trova in pdf, solo la domanda per il rilascio della patente, redatta su modello denominato TT 2112. Pertanto, colui che deve pagarli, non può stamparli da internet ma deve recarsi necessariamente presso l'ufficio postale o alla Motorizzazione civile per procurarseli.

E' possibile il pagamento online dei bollettini postali per la patente

Il **pagamento dei bollettini postali** per il rilascio o il rinnovo della patente può essere effettuato anche **online** attraverso il **circuito bancario**, direttamente da casa.

E' indispensabile però, registrarsi sul Portale dell'automobilista prima di eseguire il versamento. Tuttavia, poiché non tutte le banche sono abilitate, è opportuno consultare l'elenco degli istituti di credito che hanno aderito alla convenzione con Poste Italiane regolante il servizio di pagamento dei bollettini di conto corrente postale.

Quali sono gli altri documenti per il rilascio e il rinnovo della patente

Per completezza di argomento, vediamo ora quali sono gli **altri documenti** che vanno presentati per il rilascio e il rinnovo della patente.

In entrambi i casi oltre alle due attestazioni di versamento sui c/c postali n. 9001 e 4028, bisogna produrre:

- un **documento di identità** in corso di validità e la relativa fotocopia integrale;
- la fotocopia del **codice fiscale**;
- **due foto** formato tessera recenti e comunque non più vecchie di 6 mesi.

Per il **rilascio della patente** altresì, vanno allegati:

- la **domanda** redatta sul modello TT2112, in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione civile ovvero scaricabile da internet;
- il **certificato di residenza** oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatto su carta semplice e che attesti le generalità dell'interessato;
- il **certificato medico** in bollo da 16,00 euro con una foto e una fotocopia dello stesso;

Invece, per il **rinnovo della patente**, bisogna portare con sé:

- la **patente** in scadenza o già scaduta;
- la **ricevuta di pagamento dei diritti sanitari**, il cui importo, di norma, si aggira intorno ai 20/50 euro.

Quali sono le scadenze previste per la patente

In ultimo, è opportuno fare un accenno anche alle **scadenze** previste per la patente, tenendo presente che al fine di verificarne la validità, bisogna guardare la **parte frontale** della tessera. Infatti, nel punto 4a è indicata la data di rilascio mentre al punto 4b è riportata quella di scadenza.

I **tempi per il rinnovo** variano a seconda del tipo di patente e dell'età del conducente.

Le **patenti di categoria A**, necessarie per guidare i motocicli, e quelle di categoria B, che sono le più diffuse ed autorizzano alla guida delle automobili fino a 3,5 tonnellate e dei motoveicoli fino a 125 cc di cilindrata, vanno rinnovate ogni 10 anni fino ai 50 anni d'età del conducente ed ogni 5 anni se l'età è compresa tra i 50 e i 70 anni. I guidatori che hanno tra i 70 e gli 80 anni devono effettuare il rinnovo ogni 3 anni mentre per gli over ottanta questa incombenza va ripetuta ogni 2 anni.

Le **patenti C**, che abilitano alla guida dei camion ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio, vanno rinnovate:

- ogni 5 anni, fino ai 65 anni di età;
- mentre dopo i 65 anni, il rinnovo va fatto ogni 2 anni.

Le **patenti D**, che servono per esercitare la professione di autista di autobus, hanno validità di:

- 5 anni fino ai 60 anni di età del conducente;
- 1 anno, superati i 60 anni;

Le **patenti di categoria E**, che sono richieste per trainare con i veicoli per cui si ha la licenza di guida, rimorchi e semirimorchi non leggeri con massa massima superiore a 750 Kg, hanno la stessa validità della patente a cui sono associate (BE, CE, ecc.).

Va ricordato che **guidare con la patente scaduta** comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra 158,00 e 639,00 euro oltre a quella accessoria della sospensione. Non è, invece, prevista la decurtazione di punti **[1]**. Inoltre, in caso di incidenti, l'assicurazione risarcirebbe i danni causati a terzi ma potrebbe chiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato.

Note

[1] Art. 126 co. 11 cod. strada.